

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice,  
dr. Corrado Cartoni,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili di primo grado riunite,  
iscritte al n. 66050 ed al n. 67804  
del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2021,  
poste in decisione all'udienza del 20.4.2023,  
e vertenti

**tra**

“Consorzio Ponte Galeria”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, “Edil Moter S.r.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cigliano che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonella Zordan per procura in atti,

**- attori -**

**e**

Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Garofoli per procura in atti,

**- convenuto -**



**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato (r.g. n. 66050/21), il “Consorzio Ponte Galeria” e la “Edil Moter S.r.” convenivano in giudizio Roma Capitale per ottenere la declaratoria dell’inadempimento all’obbligo di provvedere al collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al 2° stralcio esecutivo del Piano di Zona di “Ponte Galeria” terminate sin dall’8.11.2010, dell’avvenuto collaudo per decorso del termine biennale alla data del 8.11.2012, dell’inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione, dell’avvenuta consegna a Roma Capitale delle opere realizzate sin dall’8.11.2010, ovvero a seguito del decorso biennale della fine delle opere, e dell’obbligo di procedere alla voltura delle utenze elettriche, nonché la condanna al risarcimento del danno.

Le parti attrici esponevano che il Piano di Zona B39 Ponte Galeria era uno dei piani di zona di Roma Capitale; che le opere di urbanizzazione primaria appartenenti al 2° stralcio esecutivo erano affidati dal Comune di Roma al “Consorzio Ponte Galeria”; che era stipulata la Convenzione integrativa per la realizzazione delle opere a “scomputo”; che le opere di urbanizzazioni erano realizzate, dall’anno 2006 all’anno 2010, a scomputo degli oneri concessori; che per i due anni successivi alla realizzazione, il “Consorzio Ponte Galeria”, attraverso la società appaltatrice “Edilmoter S.r.l.”, effettuava la attività di sorveglianza e manutenzione delle opere; che in base alla Convenzione integrativa, dall’anno 2006 il Comune avrebbe dovuto nominare una commissione di collaudo delle opere e, dall’anno 2012, trascorsi i due anni di manutenzione a carico del Consorzio, il Comune avrebbe dovuto prendere in consegna le opere realizzate; che per l’attività di collaudo il Comune incassava nell’anno 2006 il versamento, da parte degli operatori aderenti al “Consorzio Ponte Galeria”, della somma di euro 32.600,00; che il Comune era inadempiente alla Convenzione integrativa in ordine alla sorveglianza degli impianti ed alla manutenzione programmata; che dal 2010 la



corrente di alimentazione delle pompe di sollevamento restava a carico della “Edil Moter S.r.l.”; che nonostante la realizzazione delle opere di cui al 2° stralcio esecutivo nel 2010 ed il versamento degli oneri da parte degli operatori aderenti al “Consorzio Ponte Galeria” per l’esecuzione del collaudo definitivo, Roma Capitale non procedeva al collaudo; che la “Edil Moter S.r.l.”, pur non avendo alcun obbligo manutentivo né ordinario, né straordinario, in attesa del collaudo manteneva attive le utenze elettriche per consentire il corretto funzionamento dell’impianto fognario; di aver diffidato più volte Roma Capitale alla soluzione della questione ed all’adempimento; che, a distanza di dieci anni dalla conclusione delle opere stesse nel 2010, l’omessa custodia e manutenzione di Roma Capitale arrecava pregiudizio al Consorzio; che il certificato di collaudo assumeva carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; che i lavori erano terminati in data 8.11.2010 ed il direttore dei lavori emetteva certificato di regolare esecuzione dei lavori, in data 14.2.2014, protocollato presso il PAU in data 17.2.2014 al n. 20371; che anche la “ANAC”, Autorità Nazionale Anticorruzione, evidenziava l’inerzia di Roma Capitale in riferimento ai mancati collaudi e che Roma Capitale prendeva possesso delle opere di urbanizzazione.

Si costituiva parte convenuta, eccependo che le opere di urbanizzazione non erano completate ed eseguite a regola d’arte; che non risultavano funzionanti la stazione di pompaggio consortile, non era adeguata la segnaletica stradale, uscivano acque maleodoranti da un tombino, non funzionava l’impianto di sollevamento di collegamento della rete di smaltimento delle acque nere del Piano di Zona alla fognatura pubblica ed era manomesso il quadro elettrico; che il direttore dei lavori emetteva dichiarazione di regolare esecuzione in violazione dell’art. 215 del d.p.r. n. 207/2010 ed attestando che le opere erano realizzate solo in parte; che la Convenzione integrativa prevedeva l’obbligo di sorveglianza del Consorzio anche dopo l’approvazione del collaudo definitivo; che la Convenzione del 2015 non



aveva effetto sanante e che la domanda di risarcimento del danno era infondata e non dimostrata.

Con successiva citazione (r.g. n. 67804/21) era iscritta identica causa tra le stesse parti.

Riuniti i due giudizi, all'udienza del 20.4.2023 gli attori concludevano per la declaratoria dell'inadempimento all'obbligo di provvedere al collaudo, dell'avvenuto collaudo, dell'inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione, dell'avvenuta consegna a Roma Capitale delle opere realizzate sin dal 8.11.2010, ovvero a seguito del decorso biennale della fine delle opere, e dell'obbligo di procedere alla voltura delle utenze elettriche, nonché per la condanna al risarcimento del danno, Roma Capitale concludeva per il rigetto delle domande e per il difetto di giurisdizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

### **DIRITTO**

In via preliminare è affermata la giurisdizione di questo giudice, venendo in considerazione questioni attinenti alla fase esecutiva del contratto: “In tema di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipula di contratti pubblici, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i comportamenti tenuti e gli atti assunti dall'Amministrazione prima della stipula del contratto, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto che si apre con la stipula del negozio, poiché in tale fase tutti i contraenti si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive assumono consistenza di diritti soggettivi ed obblighi giuridici” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2011, n. 391. Nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 17/03/2014, n. 1312).



Ciò premesso, i lavori di cui al secondo stralcio esecutivo per l'importo di euro 3.446.864,38 sono terminati in data 8.11.2010, giusta dichiarazione di regolare esecuzione del 14.2.2014 a firma del direttore dei lavori contenente il richiamo alla "nota prot. ex Dip. IX n. 66217" (all. n. 9 fascicolo parte attrice).

Orbene, per il collaudo non può operare il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. u), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, il quale non era ancora vigente all'epoca dei fatti, bensì l'art. 199 del d.p.r. 554 del 21.12.1999, abrogato dalla lettera c) dell'art. 358, primo comma, del d.p.r. n. 207/2010 a decorrere dall'8.6.2011, dunque vigente al momento della conclusione dei lavori.

Il suddetto art. 199, comma 3, dispone che "Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo".

Nella fattispecie il collaudo, decorsi più di dieci anni dal termine dei lavori, non è intervenuto.

Orbene, in tema di appalti pubblici, la procedura di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che



l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/01/2019, n. 2477; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2012, n. 10377).

Il ritardo del collaudo, inoltre, è fonte di responsabilità per i maggiori oneri e danni causati all'impresa, posto che tale ritardo integra gli estremi di un mancato adempimento ad un onere di cooperazione da parte dell'amministrazione.

In particolare la giurisprudenza osserva che "I crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5744).

Sul punto Roma Capitale eccepisce che non tutti i lavori erano completati.

Orbene, sotto un primo profilo, parte convenuta lamenta inadempienze, quali il non funzionamento della stazione di pompaggio consortile, il mancato adeguamento della segnaletica stradale, l'uscita di acque maleodoranti da un tombino, il non funzionamento dell'impianto di sollevamento di collegamento della rete di smaltimento delle acque nere del Piano di Zona alla fognatura pubblica e la manomissione del quadro elettrico, le quali, oltre ad essere del tutto marginali rispetto al complesso delle ingenti opere realizzate, non sono dimostrate, ed, anzi, sono smentite dalla dichiarazione di regolare esecuzione del 14.2.2014 a firma del direttore dei lavori, il quale, in relazione lavori di cui al secondo stralcio esecutivo, vale a dire in relazione ai lavori di cui è controversia, attesta che le "Opere di Urbanizzazione Primaria di 2° Stralcio Esecutivo sono realizzate".

Ciò è da dirsi anche perché, scaduti i termini contrattuali, da un lato è condotta comunque contraria a buona fede come regola oggettiva nei rapporti contrattuali



non assumere da parte dell'amministrazione, decorsi anni, alcuna determinazione, anche negativa in ordine al collaudo, e, per altro aspetto, comunque "grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa", (sempre la citata Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5744), prova, come già evidenziato, del tutto assente.

In accoglimento della domanda deve, dunque, essere dichiarato l'inadempimento di Roma Capitale all'obbligo di provvedere al collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al 2° stralcio esecutivo del Piano di Zona di "Ponte Galeria" terminate sin dal 8.11.2010 ed accertato l'avvenuto collaudo per decorso del termine biennale alla data dell'8.11.2012.

Per quanto concerne la domanda di inadempimento agli obblighi di custodia e manutenzione e di declaratoria dell'avvenuta consegna a Roma Capitale delle opere realizzate sin dal 8.11.2010, ovvero a seguito del decorso biennale della fine delle opere, la Convenzione integrativa del 2015 prevede all'art. 3), ultimo comma, che "La sorveglianza e manutenzione delle opere rimane a carico del "Consorzio" fino a 60 (sessanta) giorni dopo l'approvazione del collaudo definitivo delle opere stesse e comunque per un periodo non inferiore ad un anno".

Ne consegue, che dovendo ritenersi il collaudo approvato in data 8.11.2012 e, stante l'inerzia e l'inadempienza di Roma Capitale in ordine al collaudo, ritenendo un anno il tempo di custodia a carico del Consorzio, le opere si intendono consegnate a Roma Capitale dall'8.11.2013, data dalla quale gli obblighi di custodia e manutenzione devono ritenersi trasferiti all'amministrazione, così come Roma Capitale deve procedere alla voltura delle utenze elettriche.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, sono riconosciuti alla "Edil Moter S.r.l." le spese per le utenze elettriche dal 2013



documentate in atti (all. nn. 5 e 6 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice), pari a complessivi euro 32.606,36.

Per il “Consorzio Ponte Galeria” sono riconosciuti a titolo di danno le somme di cui alle spese per gli oneri di collaudo, mai effettuato, pari ad euro 32.600,00 giusta Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 26.9.2006 (all. C memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3. c.p.c. di parte attrice).

In ordine, invece, al danno lamentato di euro 300.000,00 per spese, ovvero di euro 826.668,63 per spese tecniche, queste richieste sono prive di una qualsiasi specifica documentazione contabile idonea a dimostrare l’asserito pregiudizio economico, né sul punto, trattando di circostanza documentale e documentabile con i relativi giustificativi di spesa, può supplire la prova testimoniale.

Sugli importi dovuti, trattandosi di risarcimento del danno contrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, cioè data della notifica della citazione.

Gli interessi sono, però, calcolati sulle sorti capitale svalutate alla data di notifica della citazione e via via rivalutate anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

- a)** dichiara l’inadempimento di Roma Capitale all’obbligo di provvedere al collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al 2° stralcio esecutivo del Piano di Zona di “Ponte Galeria”; **b)** dichiara l’avvenuto collaudo alla data dell’8.11.2012;
- c)** dichiara che le opere si intendono consegnate a Roma Capitale in data 8.11.2013; **d)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, alla voltura delle utenze elettriche; **e)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco





pro-tempore, al pagamento in favore della “Edil Moter S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 32.606,36, oltre gli interessi e rivalutazione dalla data di notifica della citazione, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 32.606,36 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; **f)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del “Consorzio Ponte Galeria”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 32.600,00, oltre gli interessi e rivalutazione dalla data di notifica della citazione, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 32.600,00 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; **g)** condanna Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.500,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 22.10.2023

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

